

CONVENZIONE

tra

la società **San Servolo srl** a totale capitale pubblico locale, con sede in Venezia - Isola di San Servolo n. 1, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di euro 281.646,000, codice fiscale, partita iva e numero iscrizione al registro delle imprese di Venezia 03544490273, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo al n. 316851, di seguito anche "Società" o "San Servolo", qui rappresentata dal dott. **Simone Cason**, nato a Belluno il 16 giugno 1973 e residente a Belluno, via Giusto Navasa n. 3, nella sua qualità di Amministratore Unico della Società e quindi di rappresentante legale della stessa,

e


l'associazione **Venice International University**, con sede in Venezia – Isola di San Servolo – Partita IVA n. 02928970272 di seguito anche "VIU", qui rappresentata dal dott. **Umberto Vattani**, nato a Skopje (MKD), il 05/12/1938, domiciliato per la carica presso la VIU, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della VIU e quindi di rappresentante legale della stessa,

premesso che la Città metropolitana di Venezia

- è tra gli enti fondatori dell'associazione Venice International University, il cui scopo sociale, definito dall'art. 2 dello statuto, è *"la gestione di un centro internazionale di istruzione superiore e di ricerca, avente sede nell'Isola di San Servolo in Venezia"*;

- ai sensi dell'art. 6 dello statuto, è tenuta a conferire alla VIU una parte dei locali presenti sull'Isola di San Servolo per consentirle di perseguire i propri fini istituzionali;

- in esecuzione del citato art. 6 dello statuto, con contratto di comodato stipulato in



data 20 dicembre 1999 e successivamente modificato, ha consegnato alla VIU gli edifici individuati nella planimetria allegata sub. A) al presente atto;

- ha costituito la società "in house" San Servolo srl per valorizzare l'Isola di San Servolo e il compendio immobiliare ivi esistente, quale bene paesaggistico e bene culturale d'interesse storico-artistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 136 e 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- con contratto di servizio stipulato in data 31 ottobre 2014 e successivamente rinnovato, ha concesso in uso alla San Servolo srl i beni immobili individuati nella planimetria allegata al contratto di servizio stesso ed affidato la gestione e la valorizzazione dell'isola di San Servolo e degli immobili ivi ubicati;
- ha previsto all'art. 16 del contratto di servizio di cui al precedente punto che la San Servolo srl stipuli con la VIU un'apposita convenzione, per disciplinare i servizi di supporto da erogare a favore di quest'ultima ed i relativi oneri;

premesso, altresì, che la San Servolo srl e la VIU

- ciascuna perseguendo il proprio scopo istituzionale, sono impegnate nella tutela, conservazione e valorizzazione dell'Isola di San Servolo;
- concorrono a rendere l'Isola un luogo di formazione e cultura, ove ospitare persone provenienti da tutto il mondo;
- in sinergia con la Città metropolitana di Venezia, intendono consolidare e rafforzare la loro collaborazione per fornire servizi d'eccellenza a propri utenti;
- ritengono importante sviluppare ulteriori forme di collaborazione per supportare la Città metropolitana di Venezia nel promuovere la cultura e la formazione nell'area metropolitana veneziana;

si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1 – Collaborazione tra le parti

1. La San Servolo srl e la VIU s'impegnano a collaborare nei termini e modi stabiliti dalla presente convenzione, con la massima lealtà e il reciproco rispetto, per promuovere e valorizzare, al meglio, l'Isola di San Servolo, Villa Widmann ed altre strutture di proprietà della Città metropolitana di Venezia.

Articolo 2 – Servizi di supporto

1. La San Servolo Servizi è tenuta, ai sensi dell'art. 16 del contratto di servizio stipulato con la Città metropolitana di Venezia, ad erogare a favore della VIU i seguenti servizi: di foresteria ed alloggio presso il Centro soggiorno e studi, ristorazione e di caffetteria.

2. I servizi di cui al precedente comma 1 sono erogati agli studenti ed altri utenti della VIU alle medesime condizioni e tariffe che la San Servolo srl applica ai propri utenti, salvo concordare per iscritto, di volta in volta, con la VIU condizioni e tariffe più vantaggiose.


3. I costi dei sopracitati servizi sono totalmente a carico della San Servolo srl, che riscuote i corrispettivi versati dagli studenti ed altri utenti della VIU.

4. La San Servolo srl è tenuta ad evitare qualsiasi interruzione dei servizi di supporto assicurandone in ogni caso la continuità e l'efficienza, salvo impossibilità sopravvenuta per caso fortuito o forza maggiore, diligentemente comunicate dalla San Servolo srl alla VIU.

Articolo 3 – Fornitura delle utenze

1. La San Servolo srl è tenuta a procurare alla VIU, per gli immobili concessi in comodato dalla Città metropolitana di Venezia, le necessarie forniture di energia elettrica, di acqua e di gas-metano; è, altresì, tenuta a garantire la manutenzione degli impianti di riscaldamento, di condizionamento, del servoscale, degli estintori,

W



nonché la manutenzione degli impianti elettrici, di rilevamento fumi e antincendio.

2. Le parti contraenti, tenuto conto dell'estensione della superficie dei locali utilizzati dalla VIU e delle funzioni istituzionali esercitate da quest'ultima, concordano nel quantificare le spese per i consumi delle utenze e per le manutenzioni di cui al precedente comma 1, nella misura del 12% degli importi fatturati periodicamente alla San Servolo srl.

3. La VIU è tenuta a rimborsare alla San Servolo srl, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, gli importi fatturati dalle società erogatrici, nella misura di cui al precedente punto.

Articolo 4 – Gestione degli spazi comuni

1. La San Servolo srl cui spetta il compito di gestire e conservare gli spazi comuni, ne cura la pulizia ed il giardinaggio.

2. I costi relativi alle attività di cui al precedente comma 1, nonché gli ulteriori oneri connessi alla tassa rifiuti, sono ripartiti tra i contraenti in base alla tabella per millesimi allegata sub B) al presente documento.


3. Nessun rimborso è dovuto dalla VIU per il servizio di reception gestito dalla San Servolo srl, in quanto dotata di un proprio punto di accoglienza degli studenti.

4. La VIU è tenuta ad utilizzare gli spazi comuni osservando il regolamento d'uso adottato dalla San Servolo srl.

Articolo 5 – Prenotazione degli alloggi da parte VIU

1. Per ottimizzare l'occupazione delle stanze del Centro soggiorno studi gestito dalla San Servolo srl, la VIU è tenuta a comunicare alla San Servolo srl, entro il 15 dicembre di ogni anno, il numero di camere che intende prenotare, per l'anno successivo, al fine di svolgere le proprie attività istituzionali, specificando le informazioni logistiche necessarie (referente, numeri di telefono, indirizzo mail,

W



ecc.). Tali prenotazioni e le relative informazioni devono essere successivamente aggiornate e confermate dalla VIU, almeno trimestralmente e comunque ogni qualvolta la San Servolo srl lo richieda.

2. Con riferimento ad ogni prenotazione, 180 giorni prima, salvo proroga da concordare con la San Servolo srl, la VIU è tenuta a confermare definitivamente la richiesta e stipulare il contratto d'uso.

3. Le prenotazioni sono registrate dalla San Servolo srl nel limite della disponibilità delle camere, così come l'eventuale aumento delle richieste è accolto dalla San Servolo srl nei limiti della disponibilità dei posti letto. Le eventuali disdette, invece, devono essere comunicate dalla VIU con un anticipo di n. 90 giorni, superati i quali la San Servolo srl può applicare le penali previste.

4. Ogni soggetto che, su richiesta della VIU, chiede di soggiornare presso il Centro soggiorno e studi è tenuto a sottoscrivere, preventivamente, con la San Servolo srl il contratto d'uso più sopra indicato.


4. Al fine di permettere un efficiente e puntuale coordinamento, ciascuna delle parti si impegna ad individuare un referente unico come responsabile delle richieste e prenotazioni degli alloggi del Centro soggiorno e studi ed un suo sostituto.

Articolo 6 – Utilizzo coordinato degli spazi

1. Le parti s'impegnano a consultarsi periodicamente e comunque almeno una volta ogni tre mesi sul calendario dei congressi e degli eventi programmati, al fine d'incrementare il numero di visitatori in Isola, oltre che l'occupazione degli spazi.

2. Le parti s'impegnano a collaborare tra loro al fine di consentire il reciproco uso, a titolo non oneroso, di sale congressuali, di altri spazi, di attrezzature e strumentazioni per realizzare in Isola il maggior numero di congressi ed eventi.

3. Al fine di permettere un efficiente e puntuale coordinamento, ciascuna delle parti



si impegna ad individuare un referente unico e relativo sostituto come responsabile delle richieste e prenotazioni delle sale congressuali, degli spazi e delle attrezzature.

Articolo 7 – Utilizzo dei servizi sportivi e aggreganti

1. Nell'ottica di sostenere e sviluppare percorsi formativi internazionali sull'Isola di San Servolo e la diffusione internazionale della cultura e tradizioni veneziane, gli studenti della VIU possono usufruire dei seguenti servizi messi, di volta in volta, a disposizione dalla San Servolo srl: campi sportivi, corsi di vela e di voga alla veneta, corsi di attività aggregante (cucina, tradizioni venete, attività sportive, proiezioni di filmati, ecc.).

2. L'uso degli spazi e delle attrezzature di cui al precedente comma 1 è comunque consentito in base alla disponibilità dei servizi e secondo i regolamenti adottati dalla San Servolo srl.

3. L'uso dello spazio *barbecue* da parte degli studenti della VIU è soggetto ad rimborso delle spese quantificato, annualmente, di comune accordo dalle parti.

Articolo 8 – Campus universitario

1. Il parco dell'Isola potrà essere utilizzato dagli studenti della VIU, quale "campus universitario", nel rispetto del regolamento d'uso adottato dalla San Servolo srl e delle attività svolte dalla Società o anche da altri soggetti.

2. Le parti concordano che alla VIU sia concesso un uso privilegiato dello spazio denominato "Corte inglesi", in quanto contiguo agli uffici e ad alcune sale utilizzate dalla VIU. La San Servolo srl, s'impegna ad utilizzare tale spazio solamente in via eccezionale e comunque nel rispetto delle attività istituzionali organizzate dalla VIU.

Articolo 9 – Collocazione opere d'arte

1. Previo accordo scritto con la San Servolo srl, la VIU potrà posizionare sculture ed altre opere d'arte nei negli spazi comuni, compresi i corridoi, le corti e le zone del



parco adiacenti all'edificio fatta eccezione il piazzale d'ingresso dell'isola.

2. Ogni spesa riguardante la collocazione e la rimozione delle sculture ed altre opere d'arte, compresa l'assicurazione, è sostenuta unicamente dalla VIU.

3. L'installazione e il ritiro delle opere deve avvenire in condizioni di massima sicurezza per gli utenti dell'isola e sotto anche la supervisione della San Servolo srl.

4. Nel corso della biennale arte, la San Servolo srl s'impegna, nel limite della tutela degli interessi economici della Società stessa, a non concedere "in via esclusiva" spazi espositivi a soggetti terzi, in modo da non precludere alla VIU di ospitare altri artisti, ferma restando l'autorizzazione di cui al comma 1.

Articolo 10 – Promozione reciproca delle attività culturali

1. La San Servolo srl e la VIU s'impegnano a programmare, pubblicizzare e realizzare eventi condivisi (mostre, convegni, rassegne, ricerche e studi, ecc.) al fine di qualificare e migliorare l'offerta culturale e formativa dell'Isola di San Servolo, di Villa Widmann ed anche di altre strutture gestite dalla San Servolo srl per conto della Città metropolitana di Venezia.


2. In particolare, la VIU si impegna a dare il massimo risalto all'Isola di San Servolo, a Villa Widmann e alle altre strutture di proprietà della Città metropolitana di Venezia, sia in ambito internazionale - attraverso i propri contatti con Università ed Organizzazioni di tutto il mondo, sia in ambito istituzionale, attraverso i propri legami con il mondo politico, culturale ed artistico in Italia come all'estero.

Articolo 11 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023; alla sua scadenza può essere rinnovata per iscritto.

Articolo 12 - Modifiche

Qualunque modifica alla presente convenzione deve essere apportata di comune



accordo tra le parti e per iscritto.

Venezia 16 gennaio 2023

Per la VIU

Dott. Umberto Vattani

Umberto Vattani

Per San Servolo srl

dott. Simone Cason

[Handwritten signature of Simone Cason]